

VERBALE ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970

In data 22 luglio 2019 presso la sede aziendale si sono incontrati

HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL (di seguito anche "Azienda") nella persona di Marzia Giulia Borganti assistita da Aldo Messedaglia per Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

e

CGIL FP: Antonio Bagnaschi

CISL FP: Massimo Prezioso

UIL FPL: Ciro Mangione

le R.S.A. Giancarlo Gittani, Elisa Fabbri, Monica Cassinelli, Luis Enrique Huarcaya Romero, Daniele Lo Bianco, Andrea Berto, Gloria Bozzetti, Antonio Pinto, Erika Antonella Sicolo e Dario Zappalà

Premesso che

- A. L'Azienda opera nel settore della Sanità Privata Accreditata;
- B. L'Azienda, presso le sedi site nel complesso aziendale di Rozzano e Pieve Emanuele (MI) nonché presso i Medical Care di Milano, eroga prestazioni Sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali verso pazienti SSN, Privati e/o coperti da Fondi, Assicurazioni e Casse Mutua;
- C. L'art. 4 della legge n. 300/1970, così come modificato dal D. Lgs. n. 151/2015, consente l'installazione di impianti audiovisivi e apparecchiature similari per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- D. La Direzione aziendale ha rilevato e conseguentemente manifestato alle R.S.A. l'esigenza di introdurre misure organizzative finalizzate a preservare il patrimonio aziendale, prevenendo la commissione di eventuali reati a danno degli edifici, del loro contenuto, della sicurezza dei dipendenti/pazienti/visitatori etc., nonché l'eventuale commissione di reati di furto o rapina;
- E. Dopo una attenta valutazione delle esigenze aziendali, così come espresse al punto D) che precede, l'Azienda ha deciso di adottare un sistema di videosorveglianza quale misura idonea a preservare il patrimonio aziendale e garantire la sicurezza dei dipendenti/pazienti/visitatori etc.;
- F. L'Azienda, per esigenza di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza, ritiene necessario installare le telecamere presso le sedi site nel complesso aziendale di Rozzano e Pieve Emanuele (MI) nonché presso i Medical Care così come individuati al punto B che precede in tali misure:
 - Humanitas Research Hospital, nel complesso aziendale di Rozzano e Pieve Emanuele (MI): n. 181 telecamere fisse e 5 mobili;
 - Medical Care c/o Centro Commerciale "FIORDALISO" Via Eugenio Curiel, 25 Rozzano – 20089: n. 5 telecamere;
 - Medical Care sito in Viale Premuda 12, 20129 Milano: n. 3 telecamere.

Handwritten signatures and initials of the participants in the meeting, including names like Gittani, Fabbri, Cassinelli, Huarcaya, Lo Bianco, Berto, Bozzetti, Pinto, Antonella, Sicolo, Zappalà, and the union representatives Bagnaschi, Prezioso, and Mangione.


**Tutto ciò premesso
le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2. L'Azienda nelle sue sedi site nel complesso aziendale di Rozzano e Pieve Emanuele (MI) provvede ad installare quali strumenti idonei di videosorveglianza n. 181 telecamere fisse (a circuito chiuso, fisse, orientate secondo un angolo visuale non eccedente rispetto alle enunciate finalità, in modo da inquadrare le zone più a rischio di commissione di illeciti e con campo di azione strettamente limitato alle finalità indicate al punto D) delle premesse e 5 telecamere mobili in corrispondenza dei punti precisati dalle planimetrie allegata e parti integranti del presente accordo. Per effetto di tale installazione, nei locali dell'Azienda firmataria, all'interno di tutti i building dove vengono prestati i servizi sanitari di cui al punto B) delle premesse, sarà presente un numero complessivo di n. 186 telecamere disposte come da planimetrie allegata. Si segnala inoltre che le telecamere di complessivo n. 186 fanno capo a 12 videoregistratori digitali, installati in appositi armadi chiusi a chiave a loro volta conservati in locale chiuso. Le chiavi che consentono l'accesso a tale locale sono conservate solo dai responsabili della sicurezza di Humanitas Research Hospital.
3. L'Azienda, nelle sue sedi operative e distaccate denominate "Medical Care" e site in i) Punto Prelievi di Via Domodossola, 9/A, 20145 – Milano; ii) Viale Premuda, 12, 20129 - Milano; iii) Via E. Ponti 57, 20143 - Milano; iv) Via F. Lippi 19, 20131 – Milano; vi) c/o Centro Commerciale "FIORDALISO" Via Eugenio Curiel, 25 Rozzano – 20089, provvede ad installare quali strumenti idonei di videosorveglianza le seguenti telecamere a circuito chiuso, fisse, orientate secondo un angolo visuale non eccedente rispetto alle enunciate finalità e in modo da inquadrare le zone più a rischio di commissione di illeciti, con campo di azione strettamente limitato alle finalità indicate al punto D) delle premesse in corrispondenza dei punti precisati dalle planimetrie allegata e parti integranti del presente accordo. Le telecamere sono così suddivise:
 - n. 5 telecamere c/o Centro Commerciale "FIORDALISO" Via Eugenio Curiel, 25 Rozzano - 20089,
 - n. 3 telecamere c/o il Medical Care di Viale Premuda, 12, 20129 – Milano.

Resta inteso che qualora, per le necessità richiamate nelle premesse, si dovessero includere ulteriori Medical Care non qui espressamente citati sarà cura dell'Azienda darne preventiva informazione alle RSA nonché alle OOSS territoriali firmatarie della presente intesa.

4. Tutte le telecamere installate presso le sedi site nel complesso aziendale di Rozzano e Pieve Emanuele (MI) nonché presso i Medical Care di Milano in epigrafe saranno sempre attive, tenuto conto della specificità dell'Azienda in oggetto, del libero accesso allo stesso e della potenziale presenza nei propri locali di persone (dipendente e non, pazienti e accompagnatori etc.) in qualunque fascia oraria. Le registrazioni effettuate con le telecamere installate (di cui ai punti 2 e 3 che precedono) saranno conservate per un periodo di circa 48 ore dalla loro rilevazione, salva la procrastinazione di detto lasso temporale per il periodo corrispondente alle festività, e in più generale ai giorni non lavorativi sino al primo giorno lavorativo successivo, e salvo che la conservazione delle stesse si renda necessaria per le finalità indicate al punto D) delle premesse. La cancellazione delle immagini è programmata e avverrà automaticamente mediante sovra registrazione, con

2



modalità tali da non rendere utilizzabili i dati cancellati. Un eventuale allungamento di detto periodo di 48 ore è da considerarsi del tutto eccezionale e può essere deciso solo dai soggetti incaricati sopra individuati in relazione a particolari necessità relative a fatti accaduti o incombenti quali i) produrre in giudizio la registrazione e ii) custodire o consegnare un supporto sul quale siano conservate le immagini registrate specificamente richiesto dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In particolare, la conservazione (oltre il termine delle 48 ore) e la visione delle registrazioni avverrà soltanto nell'ipotesi in cui risultino registrate immagini che riprendono la consumazione di illeciti penali o atti comunque lesivi del patrimonio aziendale ovvero nel caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. L'esistenza del sistema di videosorveglianza in oggetto sarà resa evidente e manifesta mediante l'affissione di idonea cartellonistica.

5. Il sistema di videosorveglianza di Humanitas Research Hospital è stato fornito dalla società Teleimpianti Spa. La società Travis Group Security Srl svolge attività di controllo delle immagini che vengono visualizzate in tempo reale sui monitor.

Tutte le telecamere fanno capo a 12 videoregistratori digitali installati in appositi armadi chiusi a chiave, a loro volta conservati in un locale chiuso. Le chiavi che consentono l'accesso a tale locale sono conservate solo dai responsabili della sicurezza di Humanitas Research Hospital come di seguito individuati. L'accesso alle immagini è protetto da utente/password per il log on di rete e utente/password per accesso all'applicativo. Si prevede inoltre una password tecnica utilizzata dal personale tecnico di Teleimpianti per l'accesso locale ai videoregistratori ed alle loro funzioni.


L'accesso alle immagini registrate è consentito solo ad alcuni soggetti specificamente incaricati, che forniscono adeguata garanzia circa il corretto utilizzo del sistema:

- Sig. Filippo Ciancimino;
- Sig. Daniele Fazio;
- Sig. Gabriele Scoppa;
- Sig.ra Ilaria Perrone;
- Sig. Fabrizio Aprile;
- Sig. Cesare Colombo.

L'accesso alle immagini è consentito solo nei seguenti casi:

- ove sia stato commesso, o si sospetti che sia stato commesso, un illecito;
- per la difesa di un diritto;
- per il riscontro ad una istanza di accesso;
- per assistere la competente autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria.

Le stesse regole valgono per gli eventuali accessi alle immagini da parte degli addetti alla manutenzione dell'impianto, quando debbano svolgere attività di manutenzione di quest'ultimo. Costoro, ove abbiano accesso alle immagini, sono specificamente incaricati e devono farsi assistere nelle operazioni di manutenzione da almeno uno dei soggetti sopra indicati.



Hanno inoltre accesso alle immagini – esclusivamente in tempo reale – gli operatori delle Cooperative che sorvegliano 24 ore su 24 le sedi di Humanitas Research Hospital.

Le immagini sono registrate su hard disk interno ai videoregistratori. Il metodo di scrittura è proprietario e criptato.

6. Le Parti riconoscono che gli unici soggetti autorizzati a visionare i dati rilevati dai dispositivi installati ai sensi del presente accordo sono le persone preposte allo svolgimento dei seguenti ruoli:
- Il Datore di Lavoro nella persona dell'Amministratore Delegato dott. Luciano Ravera;
 - Il Direttore Risorse Umane – dott.ssa Marzia Giulia Borganti;
 - Addetti videosorveglianza come sopra individuati.

I soggetti autorizzati, come sopra identificati, in caso di impossibilità personale, potranno conferire la delega alla visualizzazione delle registrazioni ad altre funzioni della Società, mediante formale delega scritta e delimitata nel tempo e nello spazio.

7. Il trattamento dei dati rilevati attraverso i dispositivi installati saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e in ogni caso nel rispetto dei seguenti principi:

- La raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata per esigenze di sicurezza e salute dei lavoratori, dei pazienti e visitatori nonché per la tutela del patrimonio aziendale;
- Il periodo di conservazione delle immagini per le 194 telecamere è stabilito in n. di 48 ore successive alla rilevazione, decorso il quale la nuova registrazione verrà effettuata sulle immagini precedenti che verranno sovrascritte.
- Tale termine potrà essere prorogato nel caso in cui vi siano esigenze di conservazione per tempistiche più lunghe dovute a: festività, sospensione dell'attività, eventi eccezionali, o in ottemperanza a richieste delle Autorità pubbliche competenti.
- Viene esclusa ogni creazione di banche dati ai fini statistici.
- Le immagini non saranno diffuse all'esterno se non nei casi di richiesta da parte delle autorità competenti.
- Poiché l'obiettivo della attività di sorveglianza delle telecamere è la tutela del patrimonio aziendale, nonché della sicurezza dei lavoratori, pazienti e visitatori, eventuali riprese dei lavoratori potranno essere solo accidentali rispetto all'angolo visuale delle telecamere.
- Resta esclusa qualsiasi finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa pertanto non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'esecuzione della prestazione lavorativa. I dati raccolti non potranno quindi essere utilizzati ai fini disciplinari ex art. 4 Legge n. 300/1970.

8. Le parti convengono inoltre che:

- (i) nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- (ii) possono accedere alle immagini solo i soggetti autorizzati di cui ai punti che precedono;
- (iii) le telecamere installate sono fisse e orientate secondo un angolo visuale non eccedente rispetto le finalità enunciate e in modo da inquadrare le zone più a rischio di commissioni di illeciti (come da planimetrie allegate). Viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom half of the page. Some are clearly legible, while others are more stylized or scribbled. There is a small number '4' written near the top right of this section.

luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).


9. Resta fermo e inteso che all'impianto di videosorveglianza non dovrà essere apportata alcuna modifica rispetto alle planimetrie allegate senza che venga concordata e sottoscritta l'accordo per l'ideale integrazione del presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Humanitas Research Hospital




~~Assombarda~~

~~~~

OO.SS.

UIZ.FPL. 


CISL FP 

CGIL FP 

SIOG EMMA  CISL FP

FAPPAL DANIO  CISL FP

WPIANCO DANIELE CISL FP

Ache  CISL FP



LUIS HORACIO CISL FP

ELISA FABBRI CISL-FP

MARCO  CISL